



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

S.C. Servizio Tecnico
via Ospedale, 54
09124 Cagliari
tel. 070.51092268
email: crcooco@aoucagliari.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Accordo quadro con più operatori economici per l'esecuzione di Lavori di
manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula**

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 **Youtube:** Aou Cagliari Tv



Sommario

CAPO 1.	CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art 1.1.	Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
Art 1.2.	Definizione degli interventi di manutenzione	5
Art 1.3.	Durata	9
Art 1.4.	Ammontare massimo stimato dell'Accordo quadro	10
Art 1.5.	Normativa di riferimento	11
Art 1.6.	Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore.....	11
Art 1.7.	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	12
Art 1.8.	Documenti che fanno parte dell'accordo quadro	12
CAPO 2.	DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.....	13
Art 2.1.	Garanzia definitiva	13
Art 2.2.	Riduzione della garanzia	14
Art 2.3.	Assicurazioni a carico dell'appaltatore	14
Art 2.4.	Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà.....	15
Art 2.5.	Penali per il ritardo	16
Art 2.6.	Norme generali in materia di subappalto	17
Art 2.7.	Limiti al subappalto	20
Art 2.8.	Pagamento dei subappaltatori.....	20
Art 2.9.	Cessione dell'accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	21
Art 2.10.	Cause di risoluzione	22
Art 2.11.	Clausola risolutiva espressa	23
Art 2.12.	Recesso	24
CAPO 3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	24
Art 3.1.	Struttura operativa dell'appaltatore	24
Art 3.2.	Procedure di esecuzione dei lavori.....	27
Art 3.3.	Grado di urgenza degli interventi di manutenzione	29
Art 3.4.	Modalità di esecuzione dei lavori.....	30
Art 3.5.	Disciplina e buon ordine del cantiere.....	31
Art 3.6.	Condotta dei lavori.....	31
Art 3.7.	Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi.....	32
Art 3.8.	Materiali	33
Art 3.9.	Variazioni alle opere ordinate	33
Art 3.10.	Sospensione dei lavori	34
Art 3.11.	Ultimazione dei lavori	35
Art 3.12.	Garanzie sui lavori eseguiti	36
CAPO 4.	DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO	36
Art 4.1.	Prezzi contrattuali	36
Art 4.2.	Revisione dei prezzi	37
Art 4.3.	Lavori imprevidi e nuovi prezzi	37
Art 4.4.	Contabilità dei lavori	38
Art 4.5.	Valutazione dei lavori in economia	38
Art 4.6.	Pagamenti.....	39
Art 4.7.	Ritenute di garanzia	41
Art 4.8.	Valutazione dei materiali a piè d'opera	41
Art 4.9.	Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori	41
Art 4.10.	Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione	42
Art 4.11.	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione	44
CAPO 5.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	44
Art 5.1.	Applicazione del D.lgs. 81/2008	44
Art 5.2.	Responsabilità dell'appaltatore in materia di sicurezza.....	45
CAPO 6.	OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE	46
Art 6.1.	Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore	46
Art 6.1.1.	Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere.....	46
Art 6.1.2.	Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere	46

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



Art 6.1.3.	Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere	47
Art 6.1.4.	Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere	47
Art 6.1.5.	Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori	47
Art 6.1.6.	Oneri relativi all'ultimazione dei lavori.....	48
Art 6.1.7.	Oneri relativi all'accesso al cantiere.....	49
Art 6.1.8.	Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere.....	49
Art 6.2.	Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali	50
Art 6.3.	Documenti da fornire all'AOU al termine dei lavori.....	50
Art 6.4.	Osservanza dei contratti collettivi.....	51
Art 6.5.	Spese contrattuali - Oneri fiscali	51
CAPO 7.	DISPOSIZIONI FINALI	52
Art 7.1.	Trattamento dei dati personali.....	52
Art 7.2.	Definizione del contenzioso	52
Art 7.3.	Impegno di riservatezza	52
Art 7.4.	Disposizioni finali	53



CAPO 1. CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art 1.1. Oggetto ed ambito di applicazione

L'accordo quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula, secondo le necessità che si manifesteranno nel corso del periodo di durata dello stesso.

L'aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (da ora abbreviata in AOU) relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate; l'appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente accordo quadro fintanto che l'AOU non dia luogo ai relativi contratti applicativi.

Tutti gli interventi di manutenzione sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dall'AOU, nel periodo di validità dell'accordo quadro, in base alle necessità che dovessero manifestarsi.

Il presente documento definisce gli adempimenti e le procedure che l'appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione di cui sopra e disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione che l'AOU potrà commissionare all'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione del presente accordo quadro.

Gli oneri necessari all'attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell'offerta, salvo ove diversamente specificato.

Tutti gli interventi manutentivi citati precedentemente e meglio identificati al successivo art. 1.2 saranno affidati e specificati di volta in volta all'appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi. I contratti applicativi avranno la forma dell'ordine di lavoro (O.D.L.), come meglio descritto al successivo art. 3.2, e si intenderanno vincolanti all'atto del loro ricevimento da parte dell'appaltatore.

Per quanto riguarda la modalità attuativa degli interventi in progetto si prevede un accordo quadro di durata quadriennale ovvero il termine minore derivante dall'esaurimento degli importi contrattuali e si stabilisce che, per il perseguimento della massima efficienza, efficacia e tempestività dell'azione, lo stesso risulti concluso con più operatori economici.

L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo.

Contestualmente alla specificazione dei termini che disciplinano la prestazione dei lavori si prevedono le seguenti condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parti dell'accordo quadro, effettuerà la prestazione.

L'impostazione è compatibile con una aggiudicazione disposta nei riguardi di tre operatori economici, ciascuno con l'applicazione del rispettivo ribasso di aggiudicazione offerto, sulla base di una logica che riserva:

- al primo in graduatoria la possibilità di dare esecuzione al primo ed al secondo ordine di lavoro – contratto applicativo richiesti dalla stazione appaltante ed emessi dal Responsabile Unico del Procedimento ed eseguire fino a € 1.000.000,00 di lavori; in ogni caso non potranno essere formalizzati ordini di lavoro – contratti applicativi ulteriori al secondo qualora risultino ancora in

- corso di esecuzione contemporaneamente due contratti quadro (costituisce prova di avvenuta ultimazione di un ordine di lavoro – contratto applicativo il relativo verbale di ultimazione lavori);
- al secondo in graduatoria si riconosce la possibilità di eseguire fino a € 650.000,00 di lavori sempre che non risulti già affidatario di due precedenti ordini di lavoro – contratti applicativi in corso di esecuzione contemporanea;
 - conseguentemente, al terzo in graduatoria è riservata la possibilità di eseguire fino a € 350.000,00 di lavori sempre che non risulti già affidatario di due precedenti ordini di lavoro – contratti applicativi in corso di esecuzione contemporanea.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento, verranno disciplinate le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente accordo quadro e verranno definiti l'ubicazione, la forma, il numero, le caratteristiche e le principali dimensioni dei lavori, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Ogni intervento di manutenzione oggetto di singolo contratto applicativo comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

L'organizzazione di ogni singolo intervento è di esclusiva competenza dell'appaltatore, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente capitolato speciale dell'accordo quadro, nei contratti applicativi derivanti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi, accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori.

L'operatore economico concorrente, presentando la sua offerta, dovrà tenere conto delle particolari condizioni di lavoro derivanti dal dover operare in strutture in attività (reparti sanitari, uffici e laboratori) e delle conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di funzionamento delle stesse, che possono comportare anche interruzioni dei lavori od esecuzione frazionata degli stessi.

Art 1.2. Definizione degli interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'accordo quadro rispondono alle necessità di adeguamento funzionale e normativo dei fabbricati che costituiscono il Policlinico Universitario Duilio Casula, correlate sia alle attività istituzionali che in tale edificio si svolgono (attività sanitaria in regime di ricovero continuativo per acuti e attività in regime ambulatoriale in contestualità con quelle proprie della didattica in modalità " tirocinio " della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle numerose scuole di specializzazione attive nell'Università degli Studi di Cagliari), sia al rispetto di obblighi normativi (rispetto delle disposizioni in materia di accreditamento regionale, in materia di prevenzione incendi di cui al D.M.19 marzo 2015 per le strutture ospedaliere esistenti, in materia impiantistica, ecc.), sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.

Per "manutenzione" qui si fa riferimento agli interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: si tratta di interventi richiedenti opere di riparazione, rinnovamento, modifica e sostituzione delle finiture e/o di parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare ed integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnologici e speciali esistenti (rifacimento impiantistico, adeguamento/sostituzione di infissi anche con realizzazione di vani di passaggio, modifica del layout dei locali, adattamento impianti alle reali esigenze d'uso e per il rispetto di sopravvenuti obblighi



normativi), senza alterazione dei volumi e/o delle superfici dei fabbricati e senza modifica della destinazione d'uso sanitario.

In particolare le attività di cui sopra riguardano un insieme sistematico e articolato di interventi di riqualificazione e rinnovamento della consistenza edile ed impiantistica presente ai fini del conseguimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti di settore e degli obiettivi di rifunzionalizzazione degli ambienti.

Gli interventi di manutenzione possono prevedere la sostituzione, la costruzione, la modifica di elementi tecnici edili ed impiantistici nonché gli interventi necessari all'adeguamento normativo degli stessi.

Tra le attività di manutenzione oggetto del presente accordo quadro rientrano quindi in via esemplificativa e non limitativa i seguenti interventi:

- spostamenti o sostituzione di elementi tecnici edili ed impiantistici a seguito di modifiche edilizie disposte dall'AOU;
- modifiche di elementi tecnici edili ed impiantistici per interventi di adeguamento normativo;
- interventi di riqualificazione volti all'ottenimento di migliori prestazioni, efficienza e contenimento dei costi di gestione e dei consumi energetici;
- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi impiantistico costruttivi non più rispondenti alle finalità d'uso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione che rientrano nell'oggetto del presente accordo quadro:

Lavori di edilizia

- assistenze murarie ad idraulici ed elettricisti;
- demolizioni di setti murari;
- costruzioni di pareti;
- impermeabilizzazione di manti di copertura;
- realizzazione e ripristino di manti di copertura;
- scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
- ripristini e rifacimento di parti di intonaco (normali, speciali o deumidificanti);
- realizzazione, ripristino o sostituzione di controsoffitti;
- realizzazione, ripristino o sostituzione di pannelli di rivestimento di qualsiasi tipologia (in legno, vetro, cartongesso, alluminio, ecc.);
- tinteggiature e verniciature di murature interne ed esterne, infissi, radiatori, porte;
- preparazioni dei fondi;
- rasature e intonacature;
- lavori di tinta a pareti e soffitti;
- lavori di tinta di zone esterne;
- lavori di tinta, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- realizzazione, pulizia, ripristino o sostituzione di canali di gronda, pluviali e lattonerie in genere;
- realizzazione e ripristino di pavimentazioni, rivestimenti, soglie, pedate, alzate, battiscopa, zoccolatura e similari;
- realizzazione, ripristino o sostituzione di recinzioni, parapetti, cancelli, ecc.;
- fornitura, ripristino o sostituzione di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai, controtelai e infissi;
- interventi di sigillatura per la protezione degli attraversamenti;
- posa e ripristino in opera di pavimentazione in cubetti di porfido, betonelle e similari;



- realizzazione e ripristino pavimentazioni in materiale bituminoso;
- interventi di ripristino su strutture in cemento armato;
- trasporto del materiale di risulta e conferimento a discarica autorizzata dei diversi materiali;
- fornitura e installazione di porte tagliafuoco;
- fornitura e montaggio segnaletica di sicurezza.

Lavori impiantistici

- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti elettrici ed affini di qualsiasi tipo, impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, automatismi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - trasformatori di tensione;
 - elettrogeneratori di emergenza;
 - reti di distribuzione in M.T. e B.T. primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature;
 - quadri elettrici primari e secondari, sia di illuminazione che di F.M.;
 - corpi illuminanti;
 - batterie di rifasamento;
 - gruppi di continuità;
 - impianti di messa a terra;
 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - insegne luminose;
 - verifiche ai sensi delle norme CEI di locali generici;
 - verifiche ai sensi delle norme CEI di locali ad uso medico (CEI 64 – 8 sez. 710).
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti telefonici, trasmissione dati, radiotelevisivi, di comunicazione, di chiamata e segnalazione, immagini a circuito chiuso come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti interfonici, citofonici, intercomunicanti;
 - impianti di chiamata infermiere;
 - impianti TV a circuito esterno e/o interno;
 - impianti di diffusione sonora;
 - impianti telefonici;
 - impianti di trasmissione dati;
 - sistemi di regolazione e supervisione;
 - impianti antintrusione;
 - impianti di controllo accessi.
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - centrali termiche di produzione del vapore, dell'acqua calda per il riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria (cogeneratori, caldaie, bruciatori, pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo, etc.), apparecchiature centralizzate per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione e additivazione) a servizio degli impianti termofrigoriferi e idrosanitari;
 - serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi;
 - centrali e/o gruppi frigoriferi (compressori, torri evaporative o di raffreddamento);

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://youtube.com/AouCagliariTv)



- sottocentrali termiche e frigorifere di smistamento dei fluidi;
 - sottocentrali di produzione e di smistamento dell'acqua calda sanitaria;
 - sottocentrali di riduzione e smistamento del vapore;
 - reti di distribuzione principali e secondarie dei fluidi (vapore, acqua calda per riscaldamento, acqua fredda per raffreddamento) comprese le valvole di intercettazione poste immediatamente a monte degli apparecchi utilizzatori;
 - apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione degli ambienti (radiatori, ventilconvettori, termoventilanti, U.T.A., aerotermini, estrattori d'aria, ecc.);
 - canali di distribuzione dell'aria a corredo delle U.T.A., unità autonome di raffrescamento a finestra, unità autonome di raffrescamento ad espansione diretta tipo split-system, impianti di smaltimento del calore di processo a servizio di centri di elaborazione dati;
 - apparecchi utilizzatori.
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e di impianti di smaltimento acque bianche e nere, come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- centrali di pressurizzazione dell'acqua, reti di distribuzione primaria e secondaria dell'acqua fredda e calda per usi igienico-sanitari;
 - apparecchi sanitari (water, bidè, lavandini, docce, etc.);
 - gronde e pluviali, fognature (colonne e collettori), pompe di sollevamento acque bianche e nere.
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- impianti di produzione e distribuzione di aria compressa
- compressori ed essiccatori;
 - serbatoi;
 - reti di distribuzione, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;
- impianti di distribuzione gas medicali e di laboratorio
- centrale per gas compressi in bombole o serbatoi;
 - centrale aria secca compressa;
 - centrale di aspirazione;
 - reti di distribuzione primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature utilizzatrici;
 - reti di adduzione dei gas per laboratori, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature utilizzatrici;
 - sottostazioni di decompressione;
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- manutenzione, modifica, riqualificazione ed aggiornamento normativo di impianti di protezione antincendi come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- impianti mobili di estinzione di incendi (estintori);
 - impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio;
 - impianti fissi di spegnimento automatici a gas;

- impianti di evacuazione fumo e calore;
- impianti di diffusione sonora per l'emergenza;
- impianti di pompaggio per l'alimentazione della rete idrica antincendio;
- impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti;
- impianti automatici di estinzione e relativa centrale di pressurizzazione, impianti automatici di estinzione ad acqua (sprinkler) e relativa centrale di pressurizzazione;

Lavori su impianti a rete

- necessari per trasportare ai punti di utilizzazione (intesi come singoli corpi di fabbrica o blocchi) fluidi aeriformi o liquidi:
 - la manutenzione interessa ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio in termini di uso e funzionamento ovvero quelle forme di assistenza al normale funzionamento. Sono comprese, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione interna all'Azienda Ospedaliero Universitaria, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, gli oleodotti;
- necessari per consentire la mobilità su gomma, stante il grado di importanza che compete all'Azienda Ospedaliero Universitaria:
 - la manutenzione interessa ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici necessari a fornire un buon servizio in termini di uso e funzionamento ovvero quelle forme di assistenza al normale funzionamento;
 - sono interessate, in via esemplificativa, le strade, inclusi gli interventi puntuali e le pavimentazioni speciali, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati;
 - i lavori da realizzare, nell'ottica della messa in sicurezza delle strutture aziendali, sono quelli necessari a prevenire l'insorgenza di pericoli, quali, ad esempio, l'eliminazione di buche, dossi, avvallamenti, etc.;
 - assumono particolare rilevanza quegli interventi di manutenzione di tipo puntuale e/o di modesta estensione preordinati al ripristino di continuità della pavimentazione stradale/pedonale ovvero alla regimazione e al mantenimento in efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Art 1.3. Durata

L'accordo quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 1.4.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che l'AOU ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

Art 1.4. Ammontare massimo stimato dell'Accordo quadro

Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 1.870.000,00 iva esclusa, di cui € 80.000,00 iva esclusa per costi della sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., tutt'ora vigenti ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica obbligatoria	Importo	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappaltabile (si/no)
Costruzione di edifici civili ed industriali	OG1	III	Si	830.000,00	Prevalente	Si	Si
Impianti tecnologici	OG11	III	Si	600.000,00	Scorporabile	No	Si
Strade	OG3	I	Si	260.000,00	Scorporabile	Si	Si
Acquedotti etc.	OG6	I	Si	260.000,00	Scorporabile	Si	Si
TOTALE lavori				1.950.000,00			
di cui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso				80.000,00			

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati in via presuntiva, l'importo delle stesse deve intendersi come stimato e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'AOU si riserva, pertanto, la più ampia facoltà di variare la distribuzione degli importi assegnati alle categorie di cui sopra all'interno dell'importo complessivo dell'appalto.

Nei casi in cui l'AOU si avvallesse delle facoltà di cui sopra, la ditta interessata non potrà avanzare riserve e pretese di compensi od indennizzi.

L'appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'AOU non utilizzi l'intero importo stimato durante il triennio di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

Entro il limite di spesa dell'importo complessivo dell'accordo quadro spetta all'AOU stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, la suddivisione quantitativa e temporale delle prestazioni dovute.

L'AOU potrà commissionare all'appaltatore nel periodo di durata dell'accordo quadro, mediante singoli contratti applicativi, le manutenzioni oggetto del presente capitolato speciale, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'appaltatore oltre il pagamento dei lavori eseguiti ai prezzi contrattuali.

Pertanto, come esplicitato al precedente punto 1.3, la durata dell'accordo quadro potrà anche essere inferiore ai 48 (quarantotto) mesi e concludersi anticipatamente, qualora la somma a disposizione si esaurisca prima del termine.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'AOU ha stimato pari a complessivi € 503.000,00 e definiti dal seguente quadro di incidenza della manodopera:

Categoria	Importo complessivo categoria	Costi della manodopera	Valore incidenza % manodopera su categoria
OG1	€ 830.000,00	€ 249.000,00	30%
OG11	€ 600.000,00	€ 150.000,00	25%
OG3	€ 260.000,00	€ 52.000,00	20%
OG6	€ 260.000,00	€ 52.000,00	20%

Art 1.5. Normativa di riferimento

L'accordo quadro ed i contratti applicativi derivanti dallo stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i, per la parte attualmente vigente;
- L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli attualmente vigenti;
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerne gli articoli ancora in vigore;
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018 n. 8 e s.m.i.;
- D.P.R. 14/01/1997 e normativa regionale relativa all'autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie;
- norme richiamate in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato speciale e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

Art 1.6. Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Nell'obbligarsi a eseguire i lavori oggetto del presente accordo l'appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

- a) di accettare le condizioni contenute nel capitolato speciale e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- b) di aver preso conoscenza dei luoghi di lavoro, delle condizioni logistiche, della viabilità interna e delle condizioni di accesso agli edifici costituenti il Policlinico Universitario Duilio Casula;
- c) di aver preso conoscenza delle voci contenute nell'elenco prezzi;
- d) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.



L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato speciale) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Art 1.7. Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In linea generale, salvo diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori, in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) accordo quadro e pertinenti contratti applicativi;
- c) capitolato speciale di appalto;
- d) elaborati del progetto esecutivo (per i contratti applicativi per i quali l'AOU ne prevede la redazione).

In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati progettuali si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.

L'appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati al Direttore dei Lavori, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.

Art 1.8. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Fanno parte integrante dell'accordo quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco dei prezzi unitari.

Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto accordo quadro (anche se non materialmente allegati allo stesso):

- Il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (per i contratti applicativi per i quali è previsto ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all'Allegato XV, punto 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni contratto applicativo ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lett. h) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dell'impresa affidataria e di tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere;
- Gli atti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera b) del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- Le polizze di garanzia;
- Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici.



CAPO 2. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art 2.1. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia definitiva costituita con le modalità di cui all'articolo 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Nel caso in cui la garanzia venga costituita nelle forme previste al comma 3 dell'art. 93 citato, la garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 19/01/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AOU.

La garanzia è presentata in originale all'AOU prima della formale sottoscrizione dell'accordo quadro.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dell'ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'AOU può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'AOU senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'AOU può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'AOU; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'AOU, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Art 2.2. Riduzione della garanzia

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 ottavo periodo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Si precisa inoltre che:

- nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso dei requisiti di certificazione richiesti per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al raggruppamento va riconosciuto il diritto a tali riduzioni; in caso contrario la garanzia dovrà essere prestata per l'importo intero;
- nell'ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso del suddetto requisito, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese risultano in possesso del requisito, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

Art 2.3. Assicurazioni a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori del primo contratto applicativo, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo, risultante dal relativo certificato.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). La garanzia assicurativa deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'accordo quadro, così distinta:



- partita 1) per le opere oggetto dell'accordo quadro: importo dell'accordo quadro stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
- partita 2) per le opere preesistenti: € 100.000,00;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 50.000,00;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'AOU;

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Art 2.4. Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà

L'appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'AOU le conseguenze dannose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;



- b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'AOU.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Art 2.5. Penali per il ritardo

L'appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti dai singoli contratti applicativi e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità di seguito indicate.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione degli interventi di manutenzione rispetto al tempo indicato nel contratto applicativo, ovvero rispetto alla data successivamente concordata come indicato all'art. 3.3, verrà applicata, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo netto dell'intervento pari all'1 per mille (uno per mille) e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

Qualora l'entità dei ritardi accumulati nei vari contratti applicativi determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo dell'accordo quadro, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la risoluzione dell'accordo quadro.

L'AOU si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali nell'ambito dello stesso contratto applicativo, indipendentemente dall'importo delle stesse e da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), con semplice provvedimento amministrativo.



Resta impregiudicata la facoltà dell'AOU, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione dei lavori, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all'appaltatore.

Saranno inoltre addebitati all'appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza.

La penale viene applicata dal RUP, previa contestazione all'appaltatore del fatto che ne costituisce il presupposto e previa acquisizione delle deduzioni che l'appaltatore ha facoltà di produrre nei 7 giorni successivi alla contestazione, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso, mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute dall'AOU.

L'AOU potrà anche rivalersi sulla garanzia definitiva, che in questo caso dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'appaltatore.

L'applicazione della penale non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la sottoscrizione dell'accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'AOU di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, quando l'appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione dei lavori o gli conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AOU di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

Art 2.6. Norme generali in materia di subappalto

È ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'AOU, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'AOU:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza (per i contratti applicativi che ne prevedono la presenza ai sensi dell'art. 90 commi 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o dal DUVRI di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - l'inserimento delle clausole inerenti la tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;



- l'individuazione delle categorie inerenti i lavori, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - 3) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 4) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante accesso della banca dati nazionale unica ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - 2) se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre all'AOU l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - 3) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'AOU in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'AOU abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo della manodopera e dei costi di sicurezza relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo della



manodopera e ai costi per la sicurezza relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;

- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento (per i contratti applicativi che ne prevedono la presenza ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) o nel DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'AOU, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza, qualora necessario;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorponabili.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'AOU, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'AOU per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'AOU medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

L'appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l'AOU, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, se presente, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'AOU, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al D.L. almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro e periodo di esecuzione presso il cantiere.

Non è considerato subappalto quanto previsto dall'articolo 105 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applicano le disposizioni normative in materia di tessera di riconoscimento.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

Art 2.7. Limiti al subappalto

Valgono i seguenti limiti al subappalto:

- Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG11, OG3 ed OG6 potranno essere subappaltate, mediante subappalto non frazionabile senza ragioni obiettive, ad impresa qualificata nei limiti di legge e sulla base dell'importo e della categoria medesima, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.-
- Le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1 potranno essere subappaltate nei limiti di legge per la categoria medesima ad impresa qualificata.

La natura e la consistenza dei lavori di manutenzione ricompresi nell'ambito dell'affidamento non rende possibile l'individuazione di altri limiti particolari e tali da imporre la non subappaltabilità di specifiche parti del contratto

Art 2.8. Pagamento dei subappaltatori

L'AOU, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa AOU, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.



La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento servizi.

In deroga a quanto previsto al primo periodo, nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'AOU provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori o servizi da loro eseguiti; in questo caso l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'AOU, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui sopra, l'AOU sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui sopra deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) per i lavori, l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m.i. gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui sopra, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'AOU, la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti.

Art 2.9. Cessione dell'accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'AOU prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.



Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà dell'AOU di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art 2.10. Cause di risoluzione

L'AOU può procedere alla risoluzione di un contratto applicativo dell'accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell'accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l'avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle norme sul subappalto;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nonché sui piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'appaltatore;
- d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'AOU;
- e) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'AOU;
- f) nei casi previsti all'art. 2.5 del presente capitolato speciale.

Con specifico riferimento al successivo art. 3.1, verrà considerato grave inadempimento contrattuale nella gestione della struttura operativa il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- mancata costituzione oppure chiusura dell'ufficio operativo;
- mancata nomina del Direttore Tecnico nel caso in cui l'appaltatore non conduca personalmente l'esecuzione del contratto, o sostituzione dello stesso in corso d'opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richiesti;
- mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti;
- mancanza di personale e attrezzature adeguati;
- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obblighi relativi alla gestione delle squadre di lavoro;
- grave inefficienza dell'appaltatore nello svolgimento dell'attività, determinata da un rapporto percentuale "interventi non avviati/totale ordini di lavoro emessi", monitorato mensilmente, superiore al 50%, fatte salve eventuali proroghe all'inizio dei lavori concordate con la Direzione Lavori.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

La risoluzione dell'accordo quadro avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempienza, effettuata all'appaltatore, con comunicazione scritta tramite pec, con la quale sia indicato all'appaltatore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.).

Il termine sarà stabilito dal RUP tenendo conto, in modo particolare, della natura del contratto applicativo in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni.



Trascorso infruttuosamente tale termine l'AOU potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per l'AOU il diritto di rivalersi sull'appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.).

In particolare l'AOU si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso delle eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; comunque l'AOU avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

L'AOU, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi l'AOU, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei lavori, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore.

L'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed accettati dal RUP e dal D.L. previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio economico derivante all'AOU per il danno subito.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'appaltatore, l'AOU tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'appaltatore stesso.

Avvenuta la risoluzione, l'AOU comunicherà all'appaltatore la data in cui deve aver luogo la riconsegna degli impianti, delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i lavori.

L'appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nello stato in cui si trovano.

La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il D.L. e l'appaltatore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'AOU per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei servizi prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applicate.

Art 2.11. Clausola risolutiva espressa

L'Accordo quadro e i contratti applicativi da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:

- a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'accordo quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora l'accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore dell'accordo quadro ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'AOU, del relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in relazione alla prima erogazione utile;

- b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Art 2.12. Recesso

L'AOU potrà recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art 3.1. Struttura operativa dell'appaltatore

Direzione tecnica

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, l'incarico della Direzione Tecnica è attribuito mediante mandato conferito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici. L'appaltatore rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La nomina deve essere comunicata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento dell'AOU e copia del mandato deve essere depositata presso la Direzione Lavori.

Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della funzione. Sarà preposto all'espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta esecuzione dei lavori, alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e più in generale, alla gestione di ogni fase dei contratti applicativi dell'accordo quadro.

Il Direttore Tecnico, ovvero l'appaltatore che conduca personalmente i lavori, deve inoltre possedere l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all'art. 98 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale preposto di cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per l'AOU, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.



L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori, e copia del relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento ed alla Direzione dei Lavori.

L'AOU potrà esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del DM 145/2000 e s.m.i.

Domicilio, ufficio operativo e recapiti

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una sede operativa localizzata entro un raggio di 35 km dalla sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (Via Ospedale 54, 09124 Cagliari), qualora non abbia già entro tale perimetro una propria sede.

La costituzione di tale ufficio operativo soddisfa le seguenti necessità:

- prossimità dell'appaltatore all'ufficio Direzione Lavori dell'AOU, l'interazione con il quale sarà pressoché quotidiana;
- attivazione di un centro di coordinamento tecnico e di gestione amministrativo-contabile dedicato esclusivamente e costantemente all'accordo quadro;
- disponibilità immediata e continua della documentazione progettuale, contabile, amministrativa e di sicurezza dei singoli cantieri;
- attivazione tempestiva delle maestranze e dei soggetti reperibili per effettuare gli interventi di emergenza in orari al di fuori del normale orario di lavoro.

Il recapito della sede, coincidente con il domicilio di cui all'articolo 2 del DM 145/2000 e s.m.i., dovrà essere comunicato prima della stipula dell'accordo quadro.

La sede operativa dovrà essere dotata di una o più postazioni ufficio, di almeno un PC (con sistema operativo e applicativi d'uso comune e compatibili con quelli dell'AOU) con collegamento internet e di un telefono fisso.

Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.

La mancata costituzione della sede operativa come descritta comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l'intera durata dell'accordo quadro:

Telefono cellulare

Il Direttore Tecnico, ovvero l'appaltatore nel caso conduca personalmente l'appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.

Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione all'AOU, il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione Lavori.

Telefono fisso

Presso l'ufficio operativo deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Posta elettronica ordinaria e certificata

La casella di posta elettronica, sia ordinaria che certificata, deve essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

I suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione Lavori.

Squadre di lavoro

L'appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire giornalmente l'esecuzione di più interventi di manutenzione relativi ai diversi contratti applicativi in essere.

Costituisce onere dell'appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dalla DL e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, e dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di lavoro.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- materiale necessario, di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'appaltatore.

L'appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza (qualora nominato ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra.

Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all'originale dei libri di impresa (libri matricola).

Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di un inadempimento relativo a tali situazioni al Responsabile del Procedimento, il quale potrà promuovere l'avvio della procedura di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



Art 3.2. Procedure di esecuzione dei lavori

Consegna lavori

L'AOU procederà ad ordinare all'appaltatore l'esecuzione degli interventi di manutenzione e attività oggetto dell'accordo quadro, attraverso l'invio degli ordini di lavoro (O.D.L.), i quali hanno a tutti gli effetti valore di contratto applicativo.

Gli ordini di lavoro verranno elaborati a seguito di valutazioni del RUP in merito alle priorità degli interventi da effettuare.

Gli ordini di lavoro potranno essere inviati all'appaltatore dal Responsabile del Procedimento o previa sua espressa autorizzazione da:

- Direzione Lavori (S.C. Servizio Tecnico dell'AOU);
- Referenti di Struttura decentrata nominati preventivamente dal RUP.

L'ordine di lavoro sarà trasmesso per e-mail PEC, alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'appaltatore.

L'ordine di lavoro, come descritto di seguito, indicherà l'area di esecuzione dell'intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione delle opere e sarà corredato, qualora ritenuto necessario, dagli elaborati progettuali fatti predisporre ed approvati dall'AOU.

A seguito del ricevimento degli ordini di lavoro, l'appaltatore ovvero il Direttore Tecnico provvederà all'organizzazione delle maestranze ed all'approvvigionamento dei materiali e darà corso ai lavori nei tempi fissati dai suddetti ordini.

Gli ordini di lavoro devono di norma essere eseguiti nell'ordine cronologico di invio, ancorché ciò non risulti conveniente: l'appaltatore non può ritardare l'avvio degli interventi in funzione dell'accorpamento di più interventi che insistono sullo stesso edificio, ma sono stati ordinati in tempi successivi.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori subordinatamente ed in coordinazione con l'attività istituzionale (sanitaria e scientifica) che si svolge nelle strutture dell'AOU, ancorché ciò non risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta.

Forma e contenuto dell'ordine di lavoro

L'ordine di lavoro contiene le seguenti informazioni (allegato 1):

Numero e data ordine:

Indica il numero univoco dell'ordine di lavoro, riporta l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento e la data di trasmissione.

Descrizione dell'intervento

Contiene la descrizione sintetica dell'intervento da effettuare e può fare riferimento e rimandare, qualora presenti, agli elaborati progettuali.

Note di intervento

Potrà essere utilizzato per comunicare all'appaltatore ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni.

Tipo Ordine

Indica di quale tipologia di manutenzione si tratta.

Sito

Campo riservato all'AOU, contiene informazioni sulla struttura a cui attribuire i costi.

Grado di urgenza

Indicherà la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente capitolato speciale. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di ultimazione.

Eseguito

Campo che sarà compilato dalla Direzione Lavori/dal Referente di struttura a chiusura dell'intervento.

Data Inizio prevista

Campo in cui è indicato il termine per dare inizio ai lavori.

Data fine prevista

Indica la data entro la quale dovranno essere terminati i lavori. Tale data è disposta dalla Direzione Lavori e dai Referenti di Struttura decentrata in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'intervento. Si precisa che l'ordine di lavoro deve esser ritrasmesso dall'appaltatore all'AOU sottoscritto per presa visione e accettazione tramite e-mail pec all'indirizzo indicato dall'AOU nei documenti di gara. Da tale data decorrono i termini di applicazione della penale di cui all'articolo 2.5 del presente capitolato speciale.

Data inizio reale

Campo che sarà compilato in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Data fine reale

Può essere successiva alla data di fine prevista in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Tabella Materiali Manodopera

La tabella sarà compilata dalla Direzione Lavori o a preventivo o a consuntivo a seconda del tipo di intervento.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



Art 3.3. Grado di urgenza degli interventi di manutenzione

Le manutenzioni oggetto dell'accordo quadro sono classificate in due categorie d'intervento, in base al grado di urgenza e priorità di esecuzione, come di seguito specificato:

- **intervento "standard"** – intervento commissionato tramite "ordine di lavoro", a cui dare inizio entro 72h dalla data dell'ordine stesso o entro altro termine concordato tra l'appaltatore e l'AOU;
- **intervento "urgente/in emergenza"** – intervento ad elevato grado di urgenza e priorità, ordinato tramite comunicazione telefonica e successivamente confermato con "ordine di lavoro", a cui dare inizio entro 1h dalla comunicazione.

Esecuzione degli interventi di manutenzione "standard"

A seguito della ricezione di un ordine di lavoro (O.D.L.) relativo ad un intervento di manutenzione standard, l'appaltatore deve dare inizio ai lavori entro e non oltre 72h dalla data dell'ordine (sabato e festivi esclusi) o entro altro termine concordato tra l'appaltatore e l'AOU. La Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine all'interno dell'ordine di lavoro. L'appaltatore potrà a sua volta comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate, al fine di concordare con la Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori.

Una volta iniziato, l'intervento non può essere sospeso se non per eventuali difficoltà oggettive e documentate. Tali difficoltà devono essere comunicate alla Direzione Lavori al fine di concordare una sospensione parziale per parte o per la totalità dell'intervento.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione degli interventi "standard" nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 19,00 nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti agli edifici del Policlinico Duilio Casula. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori che siano eseguiti in orario straordinario senza l'autorizzazione specifica del Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva, attraverso il Direttore dei Lavori nominato, di disporre l'esecuzione di lavorazioni al di fuori dell'orario ordinario, quando non siano già comprese nel C.S.A.

Tali lavori, ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori, sono quelle richiesti in orario:

- Notturmo, dalle ore 22 alle ore 6,00;
- Festivo;
- Festivo notturno.

All'appaltatore verranno corrisposte delle maggiorazioni sull'importo del solo costo della manodopera da contabilizzare secondo il prezzario di riferimento; tali maggiorazioni saranno commisurate ai valori di indennizzo previsti dal vigente CCNL di settore.

Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori è specificato all'interno dell'ordine di lavoro, accettato dall'appaltatore con la sottoscrizione dello stesso.

A conclusione dell'intervento di manutenzione, il relativo ordine di lavoro deve essere datato e controfirmato dal Direttore Tecnico, come attestazione dell'avvenuta esecuzione, e deve poi essere tempestivamente trasmesso dall'appaltatore alla Direzione Lavori/Referente di Struttura, a mezzo posta elettronica o consegna a mano.

La procedura di cui al presente articolo deve essere applicata anche da eventuali subappaltatori.

Interventi urgenti - emergenze

Tali interventi si intendono ordinati con una richiesta immediata di intervento inoltrata da:

- RUP;
- Direzione Lavori;

oppure

- Tecnico reperibile della S.C. Servizio Tecnico.

attraverso una chiamata al recapito telefonico fisso o cellulare dell'appaltatore in qualunque momento, ore notturne, sabato e festivi compresi.

L'appaltatore pertanto, tutti i giorni, nessuno escluso, sarà tenuto a garantire una reperibilità di 24 ore continuative, per rispondere tempestivamente alle eventuali chiamate di emergenza. A posteriori verrà associato al lavoro uno specifico ordine di lavoro secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.2 del presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore deve dare corso all'intervento d'urgenza presentandosi sul posto, nel tempo massimo di **1 ora** dal ricevimento della richiesta di intervento e dispiegando idonea organizzazione di maestranze e attrezzature per una risoluzione dell'urgenza più rapida possibile.

In caso di annullamento di un intervento urgente, qualora la squadra di lavoro si sia presentata sul posto e non abbia eseguito alcuna prestazione, verrà riconosciuto il costo orario di un'ora relativo al personale impiegato, con le eventuali maggiorazioni previste di seguito all'art. 4.5.

Non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione relativamente alla reperibilità e all'intervento sul posto del Direttore Tecnico in quanto tale obbligo dovrà ritenersi compensato dalle condizioni economiche offerte.

Non sarà riconosciuta inoltre alcuna maggiorazione per lavori eseguiti in orario straordinario dall'appaltatore senza autorizzazione specifica del Direttore Lavori.

Art 3.4. Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'AOU, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel DUVRI e nell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (per i contratti applicativi ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'esecuzione delle varie tipologie di lavorazioni dovrà essere compiuta secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici, ultima edizione.



L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dei singoli contratti applicativi.

Compete all'appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 6 "Obblighi e oneri dell'appaltatore" del presente capitolato speciale, con particolare riferimento:

- alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza Sostitutivo (per i contratti applicativi non ricadenti nella disciplina dell'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.M. 81/2008 e s.m.i., senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al presente Capitolato Speciale;
- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e all'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a proprio carico, alle speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l'esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall'accordo quadro ove richiesti o necessari.

Art 3.5. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'AOU per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art 3.6. Condotta dei lavori

L'appaltatore dovrà realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che l'AOU sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'appaltatore dovrà in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali dell'AOU;
- gestire gli ordini di lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- collaborare alla misura degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni dell'AOU;
- organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene all'utenza;
- organizzare un sistema interno di elaborazione e comunicazione degli ordini di lavoro che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Art 3.7. Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione delle attività svolte dall'AOU i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. L'appaltatore dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

Per i singoli ordini di lavoro (contratti applicativi) potrà essere disposta, qualora ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell'AOU, una progettazione esecutiva corredata dagli elaborati grafici e da tutta la documentazione necessaria; in tutti i casi, comunque, verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento di ciascun contratto applicativo.

Pertanto, qualora per lo specifico intervento venga stabilita la necessità della redazione del progetto l'AOU potrà, a suo insindacabile giudizio:

- fornire all'appaltatore gli elaborati progettuali idonei all'intervento richiesto, predisposti da proprio personale tecnico o da professionista appositamente incaricato, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;
- affidare la progettazione all'appaltatore, il quale avrà cura di farla elaborare da professionista, facente parte del proprio personale tecnico o appositamente individuato per l'occasione, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ed in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la tipologia di lavoro da progettare.

Per quanto riguarda gli interventi che comprendono la riqualificazione, l'ampliamento l'integrazione e la modifica d'impianti soggetti all'applicazione del D.M. 37/2008 e s.m.i., sono a carico dell'appaltatore e compensati nei prezzi delle lavorazioni gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità ed alla redazione del progetto nei casi in cui è previsto che lo stesso venga redatto dal Responsabile Tecnico dell'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.M. 37/2008 e s.m.i.



Qualora, invece, l'intervento impiantistico richiesto presupponga la redazione del progetto da parte di professionista iscritto ad albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 37/2008 e s.m.i. l'AOU potrà, a suo insindacabile giudizio:

- fornire all'appaltatore gli elaborati progettuali idonei all'intervento richiesto, elaborati da proprio personale tecnico o da professionista appositamente incaricato, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta;
- affidare la progettazione all'appaltatore, il quale avrà cura di farla elaborare da professionista, facente parte del proprio personale tecnico o appositamente individuato per l'occasione, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ed in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la tipologia di lavoro da progettare.

Resta inteso che qualora l'AOU affidi le attività di progettazione di cui sopra all'appaltatore, allo stesso verranno corrisposti gli oneri di progettazione relativi agli elaborati ritenuti necessari e richiesti, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., calcolati con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", dovranno esser applicati i CAM, definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. n.259 del 6 novembre 2017), per tutte le attività di progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione eventualmente richieste dai singoli ordini di lavoro (contratti applicativi).

Art 3.8. Materiali

I manufatti e i componenti necessari all'esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'appaltatore ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche dei materiali da impiegare si fa riferimento al Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere edili, gli impianti idrico-sanitari, gli impianti elettrici, ultima edizione.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

Art 3.9. Variazioni alle opere ordinate

La Direzione Lavori si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei singoli ordini di lavoro, anche in corso di esecuzione e finché i lavori non siano completati, tutte le variazioni ritenute necessarie nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori o di mutare le disposizioni impartite, senza che l'appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi o compensi di sorta e lo stesso avrà solo il diritto al



pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto della Direzione dei Lavori, valutati con i prezzi di elenco.

Tale facoltà della Direzione Lavori si estende anche ai materiali, ai magisteri e a tutte le modalità dei diversi lavori.

In ogni modo la presenza di varie tipologie di lavori nell'elenco prezzi non impegna la Direzione Lavori alla loro esecuzione, in quanto l'AOU stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire, tra esse, quelli che ritiene più utili nell'interesse delle opere e ciò a suo insindacabile giudizio.

La Direzione Lavori si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite, anche se dall'appaltatore fossero stati ordinati i materiali occorrenti.

L'ordine per eseguire le variazioni sarà dato per iscritto dalla Direzione Lavori e comporta per l'appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione delle variazioni.

All'appaltatore sarà dovuto, in base ai prezzi d'elenco, il pagamento delle opere eseguite e della loro parziale o totale demolizione.

L'appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'AOU, la quale avrà il diritto di fare demolire a spese dell'appaltatore stesso, le opere eseguite in contravvenzione a tale disposizione, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'AOU.

Qualora l'AOU non ritenesse di usare questo diritto o preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'appaltatore, pagherà la minore somma tra quella relativa all'opera arbitrariamente realizzata e quella ordinata.

L'appaltatore non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni o di dettagli, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che vengano resi necessari da fatti imprevisi.

Art 3.10. Sospensione dei lavori

Nell'eventualità che successivamente all'avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche e impartisce, ove occorra, le disposizioni al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari e attrezzature fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona conservazione delle opere.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte (tra le quali si intendono compresi i tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.),



l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, ferma restando la facoltà dell'appaltatore, ove ritenga cessate le cause di sospensione, di diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'AOU si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1382 del Codice Civile.

Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'AOU, le eventuali contestazioni dell'appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'indennizzo all'appaltatore, nel caso di sospensione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49 per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'appaltatore presso il cantiere. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse.

Non appena venute meno le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori invita in cantiere l'appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori.

Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali o si rifiuti di sottoscriverli i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art 3.11. Ultimazione dei lavori

I lavori ultimati saranno accettati dall'AOU previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nell'ordine di lavoro e secondo le modalità previste dall'art. 12 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'appaltatore è tenuto a eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'AOU.



Art 3.12. Garanzie sui lavori eseguiti

L'appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo per le difformità e i vizi di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.

Per tale periodo l'appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'AOU.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art 4.1. Prezzi contrattuali

La determinazione dei prezzi unitari è stata effettuata, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il ricorso al Prezzario Opere Pubbliche Regione Sardegna anno 2019 consultabile on-line sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/prezzario/>.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente capitolato speciale e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Il ribasso d'asta percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell'elenco prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc.

E' da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali, ove non diversamente specificato:

- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere;
- l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisorie;
- ogni onere per la produzione delle certificazioni e degli elaborati grafici "as built".

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.

Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali. Le indicazioni e le prescrizioni dell'elenco prezzi e degli altri documenti dell'accordo quadro non potranno comunque mai interpretarsi nel senso di escludere dagli obblighi e oneri dell'appaltatore ciò che, pur non essendo categoricamente espresso, si rende tuttavia necessario per dare i lavori interamente e perfettamente compiuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico, che dovesse derivare da un'errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell'appaltatore.

Art 4.2. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la clausola di revisione prezzi nei limiti e con le modalità di seguito specificate.

Qualora nel corso di efficacia dell'accordo quadro il Prezzario Opere Pubbliche Regione Sardegna dovesse subire degli aggiornamenti che comportino variazione di prezzi in aumento o in diminuzione, tali prezzi aggiornati potranno essere ammessi in contabilità, previa autorizzazione del RUP, con l'applicazione di una franchigia del 10%; è possibile infatti variare il prezzo solo per l'eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell'eccedenza, come previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art 4.3. Lavori imprevisti e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire lavorazione non previste nell'elenco prezzi contrattuale o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico, essi sono approvati dall'AOU su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicano le disposizioni di cui al punto precedente.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'AOU può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art 4.4. Contabilità dei lavori

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo tramite valutazione a misura, in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Gli interventi che rientreranno sia nella categoria "standard" che nella categoria "urgenza/emergenza" saranno contabilizzati come opere compiute, sulla base delle relative voci dell'elenco prezzi, applicando alle stesse lo sconto offerto dall'appaltatore.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati mediante l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera;

La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico.

In considerazione della natura dell'accordo e della molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.

L'appaltatore provvederà ad inviare tramite e-mail alla Direzione Lavori, secondo la cadenza temporale indicata nel singolo contratto applicativo e nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la misurazione degli interventi eseguiti fino a quel momento, sotto forma di file Primus.

Le voci di prezziario e le quantità di ogni ordine contenuto nel file, saranno verificate dalla Direzione lavori e, in caso di verifica positiva, inserite in contabilità.

Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono imm modificabili per l'appaltatore.

Art 4.5. Valutazione dei lavori in economia

Nel caso in cui le lavorazioni di un intervento o di parte di un intervento non siano riconducibili ad alcuna voce di prezzo dell'elenco prezzi contrattuale, e non sia possibile stabilire nuove voci di prezzo, le stesse saranno pagate "in economia".

Per la quantificazione economica di un intervento svolto in economia si procederà moltiplicando il costo orario della manodopera desunto dall'elenco prezzi di progetto per il tempo di intervento documentato dall'appaltatore, con l'applicazione del ribasso offerto esclusivamente sulle componenti delle spese generali e degli utili d'impresa.

Analogamente, anche per i noli e i trasporti la quantificazione economica sarà ottenuta moltiplicando il costo previsto nell'elenco prezzi di progetto per la quantità rilevata, con l'applicazione del ribasso offerto esclusivamente sulle componenti delle spese generali e degli utili d'impresa.

A questi prodotti sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall'elenco prezzi contrattuale - parte "forniture"), moltiplicato per la quantità.

Per l'attività di manutenzione in condizioni di urgenza, che sia svolta nelle giornate festive o in orario notturno, all'appaltatore sarà riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 50,00 e un incremento del 20% da applicarsi in sede di contabilità alle voci dell'elenco prezzi contrattuale.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in economia devono sempre preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori, previa valutazione del caso specifico. L'autorizzazione potrà essere concessa anche con semplice comunicazione telefonica.

L'appaltatore, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione di un intervento eseguito in economia o di una parte di intervento eseguita in economia, (quindi anche nel caso in cui l'intervento complessivo, nell'ambito del quale sono state svolte lavorazioni in economia, sia ancora in corso) dovrà presentare alla Direzione Lavori un rapporto di intervento nel quale sia descritto il lavoro eseguito, con riferimento al numero di ordine di lavoro, e siano quantificati i materiali impiegati e le ore di lavoro svolte.

Il rapporto di intervento potrà essere trasmesso via posta elettronica o consegnato a mano; l'accettazione in contabilità delle ore di lavoro in economia dichiarate sarà verificata in contraddittorio.

Art 4.6. Pagamenti

Come disposto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro, da corrispondere entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'AOU.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In particolare l'AOU disporrà il pagamento delle somme dovute all'appaltatore attraverso l'emissione di stati di avanzamento lavori (SAL), la cui cadenza ovvero valore minimo raggiungibile saranno specificati in sede di singolo contratto applicativo dell'accordo quadro.

Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'AOU per la relativa liquidazione.

Verranno inseriti nei SAL unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l'appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui agli articoli 4.4 e 4.5 del presente Capitolato.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al successivo art. 4.10 non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

Come indicato nel successivo articolo 4.7 e previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto del SAL è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di liquidazione finale di ogni contratto applicativo, dopo l'approvazione da parte dell'AOU del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 7 (sette) giorni a decorrere dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori.

L'AOU provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Per gli interventi con IVA agevolata (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l'appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte, di importo pari agli interventi di questo genere effettuati nel SAL di riferimento.

Dall'importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall'AOU per l'eventuale esecuzione in danno, per l'esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'appaltatore.

Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto, il numero e la data dello stato di avanzamento lavori a cui si riferiscono.

Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini dell'AOU per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'AOU.

Ogni pagamento da parte dell'AOU è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai sensi della L. 136/2010 l'appaltatore deve indicare all'AOU:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'AOU, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico dell'appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

Art 4.7. Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero rilascio del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Art 4.8. Valutazione dei materiali a piè d'opera

Qualora nei contratti applicativi del presente accordo quadro sia prevista la fornitura e posa in opera di manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il Direttore Lavori può, a suo insindacabile giudizio e previa verifica della presenza del materiale a piè d'opera, autorizzare il loro allibramento in contabilità in misura pari al 50% del prezzo complessivo, prima della messa in opera degli stessi.

Art 4.9. Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori

Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine di ogni contratto applicativo, accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 14 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo/regolare esecuzione. Il conto finale deve essere sottoscritto



per accettazione dall'appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 07/03/2018 n. 49, entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a inviargli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Entro il termine perentorio di 180 giorni (in caso di collaudo) o di 90 giorni (in caso di regolare esecuzione) decorrenti dall'ultimazione dei lavori relativi ad ogni contratto applicativo, sarà emesso il relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di ogni certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, e, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Art 4.10. Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

Documenti relativi alla certificazione antincendio dei materiali

L'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti relativi a tutti gli elementi tecnici per i quali la normativa vigente prevede uno specifico comportamento al fuoco e comunque, anche in mancanza di tale precisazione, per tutti i materiali che richiedano certificazione ai fini antincendio.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono richiesti documenti per le diverse tipologie di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni, porte interne ed esterne resistenti al fuoco, pareti divisorie interne classificate, controsoffitti, giunti strutturali con funzione resistente al fuoco, impianti, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili, ecc.).

La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente:

- Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);



- Dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i.;
- Dichiarazione di corretta installazione di impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i.;
- Certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i.;
- Relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).

Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, dell'allegato II al DM 07/08/2012, che ricadono nel campo di applicazione del DM 37/2008 e s.m.i. (vale a dire gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi uso ed i restanti impianti elencati all'articolo 1 del DM 37/2008 e s.m.i. relativi ad edifici adibiti ad uso civile) la documentazione da trasmettere è la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del DM 37/2008 e s.m.i. redatta secondo il modello di cui all'allegato I dello stesso decreto.

Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e nel sito internet <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737>. Al termine dei lavori l'appaltatore dovrà presentare i modelli compilati in ogni loro parte.

Certificazioni delle prove svolte sui materiali

Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di Capitolato.

Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di capitolato.

L'appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del Direttore dei Lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla Legge 1086/71, dal DM 17/01/2018 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.



La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

L'appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

L'appaltatore è tenuto a consegnare i documenti elencati nel presente articolo mediante un unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.

Art 4.11. Certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Alla conclusione di ogni contratto applicativo discendente dall'accordo quadro, entro il termine perentorio di sei mesi in caso di certificato di collaudo o di tre mesi in caso di certificato di regolare esecuzione decorrenti dall'ultimazione dei lavori ordinati ed eseguiti nell'ambito del contratto stesso, l'AOU rilascerà il certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 5.1. Applicazione del D.lgs. 81/2008

L'AOU, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi oggetto del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'accordo quadro, un DUVRI contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'AOU, qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi di manutenzione del presente accordo, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione con il compito di redigere, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di ogni singolo intervento, il quale costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, l'impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza come previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente l'AOU provvederà a nominare il Coordinatore per l'Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza".



Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare all'AOU la seguente documentazione:

- a. il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'AOU;
- b. il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte dell'AOU la penale indicata all'articolo 2.5.

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.

L'AOU, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'appaltatore in relazione alle norme in vigore e alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire l'AOU; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E' obbligo dell'appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dall'AOU e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E' altresì obbligo dell'appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

Art 5.2. Responsabilità dell'appaltatore in materia di sicurezza

L'appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.

L'appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'AOU, prima dell'inizio dei lavori:

- le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- una copia delle denunce previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche di cui all'art. 6.2 "Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali" del presente capitolato speciale.

L'appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.



In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

CAPO 6. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art 6.1. Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore

In aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'appaltatore gli ulteriori oneri e obblighi di seguito riportati, di cui l'appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta, ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni del progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, qualora ritenuto necessario dall'AOU, e delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;
- b) la preventiva verifica degli elaborati di progetto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione lavori eventuali imprecisioni e di richiedere delucidazioni;
- c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi riportati nei seguenti articoli da 6.1.1 a 6.1.8.

Art 6.1.1. Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere

In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere l'appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- a) la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- b) la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni dei documenti della sicurezza di cui al precedente articolo 5.1. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati di serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
- c) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- d) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti Autorità e dalla Direzione Lavori.

Art 6.1.2. Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere

In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere l'appaltatore dovrà tenere conto che potrà utilizzare la fornitura di energia elettrica già presente presso il Presidio Ospedaliero.



E' a carico dell'appaltatore l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere con relative certificazioni. In particolare:

- impianto elettrico conforme alle normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettrotensili da adeguare in quantità e posizione in base all'andamento dei lavori;
- la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni dei documenti per la sicurezza di cui al precedente articolo 5.1. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell'appaltatore compensati dai prezzi unitari offerti.

Art 6.1.3. Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- a) l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
- b) l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- c) l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisionali di protezione delle postazioni di lavoro;
- d) la fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera, di strumenti e di materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.

L'appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici/dati, condotte dei gas medicali/tecnici, d'acqua, fognature, ecc), nonché le linee aeree e/o interrato elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, delle reti e degli impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisionali, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti.

Art 6.1.4. Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere

I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990 e s.m.i., compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all'avanzamento dei lavori.

Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del direttore tecnico di cantiere.

Art 6.1.5. Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori

In relazione alla gestione del cantiere l'appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:



- la nomina del direttore tecnico del cantiere e del preposto per la sicurezza;
- l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Amministrazione comunale;
- l'adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
- la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisorie, attrezzature, elettrodomestici, sostanze nocive e pericolose;
- la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori. Ove si siano resi necessari in corso d'opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati di strutture, successivamente all'approvazione del Direttore dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della L.1086/1971 e s.m.i. e ai sensi del D.M. (infrastrutture) 17/01/2018 e O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo;
- la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologate dal produttore all'origine;
- la fornitura all'AOU di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative delle fasi principali di lavorazione, l'armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
- il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l'esecuzione dell'opera;
- la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all'appaltatore e ai subappaltatori. La Direzione Lavori potrà richiedere all'appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di permettere l'intervento di imprese incaricate dall'AOU per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto;
- l'appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dall'AOU per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L'appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali imprese;
- la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. L'appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;
- il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
- l'allestimento di opere provvisorie di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
- collaborare con l'ufficio di Direzione lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
- fornire alla Direzione lavori o alla Commissione di collaudo la manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche.

Art 6.1.6. Oneri relativi all'ultimazione dei lavori

A ultimazione dei lavori competono ancora all'appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- la rimozione delle strutture provvisorie e la pulizia finale dell'area di cantiere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 [facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



- la pulizia completa dell'opera realizzata entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei servizi igienici. Al termine della pulizia l'opera non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;
- collaborare con la commissione di collaudo per l'espletamento delle visite, delle prove e dei saggi fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie;
- la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- progressivo ripiegamento del cantiere, provvedendo alla rimozione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo.

Art 6.1.7. Oneri relativi all'accesso al cantiere

La gestione degli accessi del cantiere è sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall'appaltatore.

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari, i seguenti oneri:

- ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera u), 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che svolgeranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;
- dovranno essere effettuate comunicazioni periodiche alla Direzione lavori e al Coordinatore della sicurezza (qualora nominato) dei nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il Direttore dei Lavori o Coordinatore della sicurezza (qualora nominato) forniranno autorizzazione formale per l'accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza;
- l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell'appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.

Art 6.1.8. Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere

Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l'area di cantiere.

L'appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere.

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l'appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

Art 6.2. Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali

L'appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare dovrà produrre all'AOU:

- prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);
- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva su richiesta dell'AOU;

L'appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la cassa edile, anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato all'impresa mandataria.

Art 6.3. Documenti da fornire all'AOU al termine dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, e comunque entro la data di ultimazione degli stessi, l'appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori la documentazione riportata al presente articolo.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo, non si potrà procedere all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali. La documentazione richiesta è la seguente:

- a) certificazioni delle prove svolte sui materiali;
- b) certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo;
- c) certificato di omologazione;
- d) certificato di corretta posa degli elementi costruttivi, su apposito modello.

L'appaltatore è tenuto alla predisposizione e al deposito, previa supervisione del Direttore dei lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla L. n 1086/71 e dalle ulteriori norme specifiche vigenti.

Ogni onere e spesa per lo svolgimento di tali pratiche è a carico dell'appaltatore ed è da ritenersi compensato dai prezzi offerti.

L'appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Alla fine di ogni intervento ed in ogni modo prima del collaudo dovrà essere consegnato all'AOU un fascicolo contenente: due copie dei disegni esecutivi as built (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente



rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di disegno in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel), le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i., i manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati e le certificazioni richieste da ulteriori specifiche normative di settore.

Art 6.4. Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori dell'AOU o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'AOU ingiunge all'appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AOU paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui all'art. 6.2 "*Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali*" del presente Capitolato Speciale, relativa alla regolarità contributiva e assicurativa dei dipendenti dell'appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori.

Art 6.5. Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/2000 e s.m.i., tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell'accordo quadro in caso d'uso, compresi quelli tributari.

Restano altresì a carico esclusivo dell'appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'AOU.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 [facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



CAPO 7. DISPOSIZIONI FINALI

Art 7.1. Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. l'AOU si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'appaltatore e dei subappaltatori all'interno della propria anagrafica.

L'appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento.

Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione dell'accordo quadro.

L'indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali per l'AOU è riportata nel bando di gara.

Art 7.2. Definizione del contenzioso

Nei casi previsti si applica quanto disposto dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l'appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso.

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente presso il Foro di Cagliari.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art 7.3. Impegno di riservatezza

L'appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dall'AOU o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.

L'obbligo di segretezza è per l'appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'appaltatore è inoltre responsabile nei confronti dell'AOU dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'appaltatore è tenuto a risarcire all'AOU tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343 / 2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari

 twitter.com/AOUCagliari

 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

S.C. Servizio Tecnico
via Ospedale, 54
09124 Cagliari
tel. 070.51092268
email: crcooco@aoucagliari.it

Art 7.4. Disposizioni finali

La partecipazione al presente accordo quadro comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato speciale e negli elaborati esecutivi.

